



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
Gruppo Consiliare Partito Democratico

px130

**PROPOSTA DI LEGGE
DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI**

Raffaella Paita
Luca Garibaldi
Giovanni Barbagallo
Luigi De Vincenzi
Valter Ferrando
Giovanni Lunardon
Juri Michelucci
Sergio Rossetti

“Modifica alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 48 (promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo) – Sostegno all’impegno civile degli anziani”

RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE RECANTE

“Modifica alla legge regionale 3 novembre 2009 n. 48 (promozione e valorizzazione dell’ invecchiamento attivo) – Sostegno all’impegno civile degli anziani”

La presente proposta di legge intende contribuire ad estendere e rafforzare l’impegno volontario degli anziani in particolare in campo sociale ricreativo e culturale. Questo obiettivo è tanto più significativo in Liguria nella quale il tasso di incidenza della popolazione anziana al di sopra dei 65 anni di età è il più elevato d’Italia.

Già con la legge regionale 3 novembre 2009, n. 48, la Regione Liguria si era dotata di norme di notevole rilevanza per promuovere e valorizzare l’invecchiamento attivo. All’interno della legge regionale citata, una previsione di intervento specifica ha riguardato l’impegno civile degli anziani “in ruoli di cittadinanza attiva, responsabile e solidale”, da realizzare attraverso progetti condivisi fra enti locali ed enti del terzo settore.

Sulla base della positiva esperienza che è già maturata con l’entrata in vigore della legge regionale 48/2009 e della necessità di precisare ed ampliare i confini dell’impegno civile degli anziani, la proposta di legge in oggetto individua in particolare alcuni aspetti essenziali.

In primo luogo (art. 1) si tratta di rendere più organica ed efficace l’azione regionale per quanto riguarda le politiche rivolte all’invecchiamento attivo e al sostegno degli anziani fragili, attraverso uno specifico progetto unitario all’interno del programma sociale integrato regionale previsto dalla legge regionale 12/2006 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari).

In questo modo la costruzione di misure non episodiche ma interconnesse nella programmazione del sociale consente agli enti locali e alle organizzazioni e enti del volontariato che si occupano della realizzazione dei progetti di operare in un quadro di riferimento certo anche dal punto di vista degli impegni finanziari complessivi.

Un secondo aspetto (art. 2) contiene una sottolineatura significativa: la Regione, nell'ambito delle politiche a favore dell'invecchiamento attivo, sostiene e valorizza le reti territoriali di associazioni culturali e ricreative che hanno quale obiettivo l'apprendimento permanente per tutte le età.

Una terza questione (art. 3) riguarda la definizione più puntuale delle attività che sostanziano i progetti di impegno civile degli anziani. La specificazione dei settori fa emergere il contributo rilevante che gli anziani, attraverso la loro opera volontaria, possono dare nel mantenere o incrementare livelli di solidarietà e welfare. Sostegno agli anziani in condizione di fragilità attraverso interventi di bassa soglia, organizzazione, gestione di eventi culturali e ricreativi rivolti agli anziani, trasmissione di saperi ed esperienze di lavoro presso centri di formazione accreditati, attività di gestione, vigilanza e custodia presso istituzioni culturali (es: biblioteche e musei) si accompagnano ad attività maggiormente consolidate quali l'ausilio alla vigilanza presso le scuole o in aree verdi pubbliche.

Una novità introdotta nella proposta di legge riguarda le modalità con le quali sono realizzati i progetti relativi all'impegno civile degli anziani. Accanto alla convenzione sottoscritta fra enti locali e organizzazione del volontariato, si prevede che i progetti possano trovare attuazione attraverso i patti di sussidiarietà, strumento operativo individuato dalla legge regionale 42/2012 (Testo unico delle norme del Terzo Settore).

Infine la proposta di legge affronta un'ultima questione, che è stata oggetto anche recentemente di dibattito in sede nazionale. L'intento che anima i presentatori della proposta è quello di determinare una maggiore puntualità e un quadro giuridico di riferimento certo per quanto riguarda i rimborsi spese erogati ai volontari che partecipano ai progetti. Il richiamo esplicito è rappresentato dai principi fissati dalla legge 266/91 (Legge quadro sul volontariato) e per le spese non documentabili dai limiti fissati dal comma 5 dell'articolo 21 del DPR 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi). In questo modo si consente ad organizzazioni e volontari di operare con maggiori certezze e senza ambiguità interpretative.

Raffaella Paita

Luca Garibaldi

Giovanni Barbagallo

Luigi De Vincenzi

Valter Ferrando

Giovanni Lunardon

Juri Michelucci

Sergio Rossetti

PROPOSTA DI LEGGE

“Modifica alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 48 (Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo) – Sostegno all’impegno civile degli anziani”.

Articolo 1

(Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 3 novembre 2009, n. 48

“Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo”)

1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 48/2009 sono aggiunte le seguenti parole “attraverso un progetto specifico per l’invecchiamento attivo e il sostegno agli anziani fragili.”

Articolo 2

(Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 3 novembre 2009, n. 48

“Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo”)

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 48/2009 è aggiunta la seguente lettera:
“d bis) sostiene e valorizza le reti territoriali costituite da associazioni culturali e ricreative, che perseguono l’apprendimento permanente per tutte le età.”

Articolo 3

(Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 3 novembre 2009, n. 48

“Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo”)

1. L'articolo 7 della legge regionale 48/2009 è sostituito dai seguenti articoli:

“Articolo 7
(Impegno civile degli anziani)

1. La Regione Liguria sostiene l'impegno civile degli anziani, al fine di incentivare la partecipazione degli anziani alla vita delle comunità, favorire l'estensione e il rafforzamento dei servizi alla persona e il concorso degli anziani alla realizzazione di interventi di pubblica utilità.

Articolo 7 bis
(Progetti per l'impegno civile degli anziani)

1. L'impegno civile degli anziani può esplicarsi in una pluralità di settori, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano Sociale Integrato Regionale di cui alla legge regionale 12/2006, attraverso progetti che riguardano le seguenti attività di carattere sociale:
 - a) sorveglianza e custodia di spazi pubblici e aree verdi;
 - b) ausilio alla gestione, custodia e vigilanza di musei, biblioteche, palestre, centri sportivi, culturali e ricreativi;
 - c) ausilio alla vigilanza presso scuole, negli orari di entrata e uscita degli alunni, mense e biblioteche scolastiche, scuolabus;
 - d) comunicazione e trasmissione di saperi ed esperienze di lavoro presso centri di formazione professionale accreditati, con particolare riferimento a percorsi formativi riguardanti il rapporto fra formazione e lavoro;
 - e) assistenza di carattere culturale e ricreativo nei luoghi di cura e nelle strutture di detenzione;

- f) organizzazione, gestione di eventi culturali e ricreativi e di spazi fisici, rivolti in particolare agli anziani, al fine anche di valorizzare i rapporti intergenerazionali;
- g) attività di riuso e conduzione di terreni pubblici o di uso pubblico, con finalità di carattere sociale;
- h) partecipazione e promozione di progetti e campagne di solidarietà;
- i) promozione e gestione di attività di sostegno agli anziani in condizione di fragilità sociale attraverso interventi di bassa soglia (trasporto protetto, informazione per l'accesso ai servizi pubblici, supporto domiciliare di relazione, telecompagnia, piccolo segretariato)
- l) ogni altra attività che abbia carattere di socialità e sia promossa da enti pubblici.

Articolo 7 ter

(Promozione e gestione dell'impegno civile degli anziani)

1. I progetti riguardanti l'impegno civile degli anziani sono promossi da Enti locali o da Enti pubblici, da organizzazioni del volontariato e da associazioni di promozione sociale, di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo Settore)
2. Per la realizzazione dei progetti gli enti pubblici stipulano con le organizzazioni, di cui al comma 1, una apposita convenzione nella quale sono specificati i contenuti dei progetti medesimi, gli obiettivi e le modalità di realizzazione. I progetti possono essere realizzati altresì attraverso i patti di sussidiarietà di cui all'articolo 28 della Legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo Settore);
3. Agli anziani impegnati nella realizzazione dei progetti, fermo restando quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), possono essere corrisposti per il tramite delle associazioni e organizzazioni di cui al comma 1:

- a) crediti sociali pubblici in servizi regolati dagli Enti promotori dei progetti;
 - b) rimborsi forfettari per le spese sostenute, purché tali rimborsi siano erogati occasionalmente e siano inferiori al tetto ammesso per il rimborso di spese non documentabili, previsto per i lavoratori dipendenti, dal comma 5 dell'articolo 21 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi).
3. Gli anziani impegnati nelle attività, di cui all'articolo 7 bis, sono assicurati con apposite polizze riguardanti il rischio di infortunio e la responsabilità civile verso i terzi stipulate dalle associazioni organizzatrici e rimborsate dagli enti pubblici secondo le modalità definite nelle convenzioni di cui al comma 2.

Articolo 7 quater

(Rapporto con la programmazione sociale sul territorio)

1. I progetti di impegno civile degli anziani che hanno contenuto e rilevanza sociale possono essere inseriti nella programmazione sociale a livello territoriale.

Articolo 7 quinquies

(Contributo regionale)

1. La Regione sostiene i progetti di impegno civile degli anziani realizzati dagli Enti pubblici, nei limiti delle disponibilità di bilancio.”